



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

Responsabilità da custodia - art. 2051 c.c. - danni da infiltrazioni Ad.13/05/2026
--

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere
ANTONIO SCALERA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11274/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████, con domiciliazione digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 101/2023, pubblicata il 14/03/2023, notificata in data 20/03/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dal Consigliere Antonio Scalera.

FATTI DI CAUSA

██████████ ██████████ conveniva innanzi al Tribunale di Taranto
██████████ ██████████ chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati da infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile sovrastante, di proprietà del convenuto e ad eseguire i necessari lavori di riparazione.





Si costituiva il convenuto, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Acquisita la relazione dell'ing. [REDACTED] all'esito di un procedimento di A.T.P., con sentenza n. 336/2021, pubblicata il 16/02/2021, il Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] in particolare lamentando che il giudice di primo grado avesse mal valutato le risultanze degli atti di causa e, soprattutto, gli esiti dell'A.T.P.

Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, con sentenza n. 101/2023, pubblicata il 14/03/2023, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

Avverso detta sentenza [REDACTED] [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

[REDACTED] [REDACTED] resiste con controricorso.

In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie.

La Corte si è riservata di depositare la motivazione dell'ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione in camera in consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Il primo motivo è rubricato "*violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.* "

Il ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia.

Il ricorrente assume, in particolare, che il tribunale abbia considerato, quale *res* in custodia al convenuto, soltanto l'impianto idrico della sua unità abitativa, mentre, invece, per cosa custodita avrebbe dovuto intendere l'intero appartamento, compresa la veranda in uso esclusivo; non adeguandosi a questo principio, il





giudice di prime cure avrebbe circoscritto al solo impianto idrico la responsabilità del custode, escludendola arbitrariamente rispetto a tutte le altre parti dell'immobile.

Inoltre, secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe gravato illegittimamente l'attore dell'onere probatorio di dimostrare che il danno era dipeso da una specifica causa, disattendendo i principi in tema di inversione dell'onere della prova e di irrilevanza dell'individuazione della causa specifica del danno.

Nell'incertezza sull'esatta eziologia delle infiltrazioni - prosegue il ricorrente - il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, accogliere la domanda risarcitoria proprio in base al principio di diritto che addossa al custode (e non al danneggiato) il rischio del fatto incerto o ignoto.

Infine, conclude il ricorrente, laddove le infiltrazioni fossero derivate dalla veranda scoperta in uso esclusivo al convenuto, la sua responsabilità da custodia di quest'ultimo non sarebbe venuta meno, potendosi "aggiungere" a quella concorrente del Condominio.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

In primo luogo, il motivo non si confronta con la *ratio decidendi* adottata dalla Corte d'appello che - condividendo, sul punto, la tesi dell'appellato - ha ritenuto che non potesse trovare ingresso nel giudizio la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni derivanti, non dalle tubature gocciolanti, ma dal terrazzino ad uso esclusivo del ████████ trattandosi di "*domanda nuova quanto alla causa petendi*". Una volta prospettato univocamente, quale origine del fenomeno dannoso, un particolare elemento della cosa custodita, l'adduzione in fatto di una diversa articolazione di questa quale causa del danno può, a seconda di come in concreto è stata prospettata la domanda fin dalla sua prospettazione, effettivamente integrare una novità per diversità della *causa petendi*: e su tale ricostruzione del giudice del merito e sulla conseguente corretta conclusione in diritto il ricorrente non offre in ricorso elementi idonei ad attingerla.





Il motivo è, ulteriormente, inammissibile nella parte in cui - censurandosi, nella sostanza, la mancata considerazione da parte dei giudici di merito del fatto che i fenomeni infiltrativi potessero ricondursi alla veranda in uso esclusivo dell'odierno controricorrente - intende ottenere una rivisitazione delle istanze istruttorie, non consentita in questa sede di legittimità.

La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolve, in realtà, nella richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento del nesso causale, operazioni riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre quando il giudice di merito abbia errato nell'individuazione o nell'interpretazione della norma astrattamente applicabile, mentre resta preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017, Rv. 643690-01; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492-03).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, in fatto, che non risultava provata, con il necessario grado di certezza processuale, la derivazione causale delle infiltrazioni dall'unità immobiliare del convenuto, evidenziando l'incongruenza e la non univocità delle risultanze istruttorie, ivi compresa la consulenza tecnica espletata in sede di ATP.

La Corte, pertanto, ha di fatto escluso, con motivazione congrua e immune da vizi logici, la sussistenza della prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, all'esito di un accertamento che costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede.

Va, quindi, ribadito che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'inversione dell'onere della prova opera solo a fronte della sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che deve essere





dimostrata dal danneggiato. Solo una volta provato tale collegamento eziologico opera il meccanismo di inversione dell'onere della prova in ordine al caso fortuito, il quale assume funzione liberatoria per il custode (Sez. 3, Ordinanza n. 21317 del 25/07/2025, Rv. 675897-01; Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 - 01).

Nel caso in esame, tale presupposto logico-fattuale è stato ritenuto insussistente dai giudici di merito, con conseguente inoperatività della disciplina invocata.

2. Il secondo motivo è rubricato "*nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.*".

Il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe omesso di considerare un fatto non contestato, rappresentato dalla provenienza delle infiltrazioni dall'immobile del convenuto.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che il [REDACTED] nel costituirsi in giudizio, avrebbe ammesso la derivazione del danno dall'unità immobiliare sovrastante, limitandosi a contestare la specifica causa tecnica individuata dal CTU, con conseguente formazione di un fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il giudice avrebbe illegittimamente disatteso.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, si osserva che è insegnamento della S.C. che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e, dunque, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021, Rv. 662803-01).





E, nel caso di specie, trattandosi di c.d. "doppia conforme", e preclusa la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di cui all'art. 360, comma n. 1, n. 5, c.p.c.

In secondo luogo, si osserva che il principio di non contestazione, se, da un lato, solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, dall'altro, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento; l'art. 115, comma 1, c.p.c., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una *relevatio ab onere probandi* a favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 7/06/2023, Rv. 667816-01).

Ed ancora si è affermato che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della *relevatio ab onere probandi*, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019, Rv. 652900-01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130-01; più di recente, Sez. L, Ordinanza n. 7997 del 26/03/2025, non massimata) poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o





per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Sez. L, **Ordinanza n. 4379 del 26/02/2026**, in corso di massimazione).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha interpretato - con valutazione insindacabile, poiché scevra da evidenti vizi logici - la domanda risarcitoria nel senso che essa aveva ad oggetto i danni i quali, secondo la prospettazione di parte, sarebbero derivati dall'immobile sovrastante, così escludendo che potessero assumere rilevanza diversi fattori causali, rimasti oltretutto indimostrati.

La censura si risolve, pertanto, anche sotto tale profilo, in un'inammissibile sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

3. Il terzo motivo è rubricato "*nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.*".

Il ricorrente deduce l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe del tutto mancato di esaminare le questioni giuridiche prospettate in ordine alla corretta applicazione della norma e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non conterrebbe alcun riferimento espresso al motivo di gravame relativo all'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., né ai principi giurisprudenziali invocati, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia sussiste soltanto quando manchi completamente una decisione su una domanda o su un motivo di gravame autonomamente identificabile, mentre non ricorre allorché la questione sia stata implicitamente decisa attraverso una statuizione incompatibile con la sua accoglibilità (Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024, Rv. 672295-02).





È, infatti, principio costante quello secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti, anche implicitamente, il rigetto della domanda o del motivo di impugnazione, dovendo la sentenza essere interpretata nel suo complesso e non limitatamente a singoli passaggi testuali (Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016-01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare integralmente la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale tra la specifica e ben determinata cosa in custodia in origine dedotta e l'evento dannoso.

Tale statuizione è logicamente incompatibile con l'accoglimento del motivo di appello fondato sulla violazione dell'art. 2051 c.c., atteso che l'accertata insussistenza del presupposto fattuale della responsabilità esclude in radice l'applicabilità della disciplina normativa invocata.

Ne consegue che il motivo di appello deve ritenersi implicitamente esaminato e disatteso, non essendo il giudice tenuto a confutare analiticamente tutte le argomentazioni difensive svolte dalle parti, essendo sufficiente che dalla motivazione sia desumibile, anche indirettamente, la *ratio decidendi* adottata.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del controricorrente in € 1.900,00 per compensi,





Numero registro generale 11274/2023

Numero sezionale 1752/2026

Numero di raccolta generale 15237/2026

Data pubblicazione 20/05/2026

in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile.

Il Presidente

Franco De Stefano

